



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi

ORDINANZA n° 14/2019

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi:

- Vista:** la nota prot. 17624 del 01.04.2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile;
- Visti:** i dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recanti ulteriori disposizioni da adottare in caso di attività di prelievo d'acqua in mare ad opera di velivoli antincendio;
- Viste:** le proprie ordinanze n. 09/2014 in data 26.03.2014 (Identificazione zona ammaraggio A.I.B. nel circondario di giurisdizione), n. 04/2013 in data 25.05.2013 (Impianto di mitilicoltura nello specchio acqueo nel circondario di giurisdizione);
- Vista:** La vigente ordinanza che disciplina le attività di esercitazione di tiro del poligono Foce Fiume Reno di Casal Borsetti – ECHO 346 - ricadente nello specchio acqueo nel circondario di giurisdizione;
- Vista:** La vigente ordinanza di sicurezza balneare di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista:** L'Ordinanza n. 29/2017 del 28 aprile 2017 della Capitaneria di Porto di Ravenna "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione";
- Ritenuto** necessario novellare la disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del Circondario marittimo di Porto Garibaldi;
- Visto:** l'articolo 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

- CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO RETROSTANTE;
- CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI:

ORDINA

Art.1 Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione a mare del Circondario marittimo di Porto Garibaldi, che si estende dal comune di Goro a quello di Comacchio con l'esclusione degli specchi acquei di seguito indicati e meglio evidenziati nell'allegata planimetria:

- Specchio acqueo in concessione ad attività di militicoltura di cui all'Ordinanza n. 04/2013 in data 25.05.2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Zona riservata alle esercitazioni di tiro del poligono Foce Fiume Reno di Casal Borsetti – ECHO 346;

Art.2 Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero.

Art. 3 Il Comandante dell'aeromobile, fermo il rispetto delle vigenti ordinanze di polizia marittima e sicurezza della navigazione, prima di iniziare le operazioni, deve, anche tramite il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, o tramite il C.O.R./S.O.U.P (Centro Operativo Regionale/Sala Operativa Unificata Provinciale) informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi per concordare le modalità esecutive.

Art. 4 Il Comandante dell'aeromobile, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei, bagnanti, impianti galleggianti ed ostacoli, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dai canali di accesso ai porti.

Art. 5 In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi può autorizzare l'amaraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.

Art. 6 I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso o più grave reato.

Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore in data odierna abrogando in pari data l'ordinanza 09/2014 in data 26.03.2014 in premessa citata.

Art.8 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.-

Porto Garibaldi, 13 maggio 2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

